

**Vittime e orfani di femminicidio. Le opportunità ed il Futuro di chi resta: Decreto 21 maggio 2020, n. 71.**

Gli orfani in seguito a femminicidio non sono una novità, così come non c'è nulla di nuovo nei femminicidi, quello che è nuova è la scelta di guardare a un fenomeno e dargli un nome. Si tratta di un termine coniato nell'ambito della criminologia, delle discipline sociologiche e psicologiche e solo successivamente passato in contesti giuridici e nel linguaggio dei mass media, la **legge individua il reato di femminicidio in base al significato sociale ad esso collegato, in cui si esprime un problema riconducibile alla disparità esistente nella relazione tra uomo e donna. Il genere della vittima, infatti, non è fatto incidentale, è, invece, proprio la causa scatenante: la donna viene uccisa proprio «perché donna».**

La parola **femminicidio è riconosciuta ufficialmente dalla lingua italiana dal 2001**, prima l'unica parola che poteva indicarne una fattispecie era **uxoricidio**, limitato alla donna in quanto moglie e utilizzato, più in generale, per l'uccisione del coniuge. L'introduzione della parola femminicidio è quindi molto recente, così come è recente il riconoscimento della specificità di un fenomeno di fatto inquadrato come **drammatico epilogo di una precedente storia di violenza, sia essa fisica, verbale, psicologica o economica sulla donna**. Con “femminicidio (dal termine spagnolo femicidio)” si intende quindi l'uccisione diretta o provocata, la eliminazione fisica o comunque l'annientamento morale della figura femminile e del suo ruolo sociale.

Nell'ordinamento penale italiano il termine ha fatto per la prima volta la sua comparsa nel 2013, con il decreto legge n.93: *Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere*. Nel 2017 è stata istituita dal Senato una Commissione d'inchiesta parlamentare sul femminicidio, infine, nel 2019, per cercare di contenere il numero di femminicidi in Italia, è stata approvata la legge sul Codice Rosso, che mira a velocizzare le procedure di protezione delle donne in caso abbiano presentato denuncia alle autorità competenti.

A sostegno della specificità del femminicidio c'è un dato importante: **il numero complessivo di omicidi è in costante diminuzione, mentre il numero dei femminicidi è sostanzialmente stabile.**

Mediamente, ogni anno, circa il 40% degli omicidi complessivi sono stati femminicidi, la media nazionale, infatti, si conferma intorno a un femminicidio ogni 3 giorni. Altro dato preoccupante è che il luogo più pericoloso per le vittime di femminicidio, paradossalmente, si rivela essere proprio la famiglia, per questo motivo nel periodo di pandemia che stiamo attraversando e in particolare in costanza di lockdown, proprio la convivenza forzata diventa fattore scatenante di aggressioni fisiche alle donne che possono facilmente degenerare in femminicidi.

Questo efferato reato, però, oltre alle donne, vittime dirette, porta con sé anche **innumerevoli vittime indirette, sono i figli delle stesse donne uccise, appunto gli orfani di femminicidio**. Rimasti improvvisamente soli, spesso tormentati psicologicamente dalle violenze di cui sono stati vittime insieme alla madre o testimoni e infine privati dell'amore più grande, quello della donna che ha loro dato la vita, infine hanno assistito, nella percentuale maggiore, anche all'omicidio della madre. In genere poi passano dall'aver una famiglia a perdere entrambi i genitori, perché, poi, l'assassino si è suicidato, o finisce in carcere. Vengono così affidati ai nonni o parenti prossimi, o magari entrano in gioco nuove famiglie affidatarie. Le violenti situazioni vissute hanno, sulle persone minorenni che diventano orfani a seguito di questi tragici eventi, un impatto psicologico devastante e ciò si riflette inevitabilmente anche nella loro futura sfera relazionale e scolastica.

A questa già delicata situazione si sommano **le questioni giuridiche e gli aspetti legali anche di tipo civilistico**, tra cui la decadenza dalla responsabilità genitoriale, l'affidamento del minore e la designazione del tutore, ciò ad evidenziare la forte sinergia che deve realizzarsi tra le diverse professionalità che interagiscono intorno agli effetti di questo odioso fenomeno.

Vi è tra gli aspetti legali conseguenti, anche la possibilità **del cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici**. Infatti i figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva, direttamente se maggiorenni, per mezzo del tutore se minorenni.

Puo' anche ricorrere l'ipotesi della disposizione del sequestro conservativo ed infatti dopo il comma 1 dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente comma: "*I-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime*". Il sequestro poi si convertirà in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata in sentenza.

Ancora i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione, della **pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum** del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

Per gli orfani di femminicidio vi è anche **il beneficio del patrocinio a spese dello stato senza limiti di reddito**: *“I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”*.

Quindi un insieme di questioni legali che possono insorgere dopo il crimine e che, sebbene in favore del figlio superstite, comportano una notevole ed impegnativa attività, in questa ottica si inquadra proprio il decreto 71/2020 a completamento del quadro normativo già esistente.

**Gli Orfani speciali** sono bambini che vengono da un passato di ripetute violenze domestiche, che hanno perso la madre e insieme il padre, perché, come già detto, quest'ultimo finisce in carcere o suicida, bambini e ragazzi che spesso sono stati anche testimoni dell'omicidio, il cui universo affettivo è così esplosivo, sono, quindi, le vittime silenziose di una violenza che si consuma in famiglia, e che, quasi sempre, vengono dimenticate non appena svanisce l'interesse mediatico sull'uccisione della propria madre.

Considerando il numero di femminicidi avvenuti ogni anno, dal 2000 ad oggi il loro numero potrebbe essere oggi superiore a 2200 di orfani speciali, di questi, appunto, almeno l'80% ha anche assistito all'omicidio ed almeno la metà non ha ricevuto in seguito alcun sostegno, neanche psicologico.

**Il decreto con le misure di sostegno.** I bambini e i ragazzi orfani a seguito di un crimine domestico costituiscono quindi il volto nascosto della violenza di genere. La condizione drammatica che si trovano a vivere questi *“orfani speciali”* impone la messa in campo di strumenti adeguati ed efficienti, idonei a dare una risposta celere ai loro molteplici bisogni, anche con riferimento al nuovo contesto familiare che si viene a creare. Ed è proprio quello che lo Stato si è proposto di fare con il Decreto del 21 maggio 2020, n. 71, in attesa del decreto attuativo la legge del 2018 restava lettera morta, infatti i fondi stanziati all'epoca sono rimasti bloccati per oltre due anni, fino al 16 luglio 2020, data in cui è finalmente entrato in vigore il decreto attuativo della legge dell'11 gennaio 2018, n. 4 a tutela di bambini e ragazzi *«rimasti orfani a causa di crimini domestici»*. La legge prevede lo stanziamento di fondi per borse di studio, rimborsi per le spese sanitarie, agevolazioni per l'inserimento nel mondo del lavoro, da destinare ai figli delle donne vittime di femminicidio. Inoltre, sono previste tutele per

i figli nati **da qualsiasi tipologia di unione, anche non coniugale**, una vera e propria conquista, considerando che fino a pochi anni fa sia gli orfani di femminicidio che le famiglie affidatarie erano assolutamente invisibili per la legislazione.

La procedura per accedere ai fondi è la stessa prevista per il risarcimento alle famiglie che hanno avuto vittime di reati di stampo mafioso e reati intenzionali violenti, ma le tempistiche della procedura rischiano di essere ugualmente troppo lente, l'iter troppo complicato, laddove invece fondamentale è la tempestività dell'intervento, soprattutto di tipo psicologico, in molti casi anche psichiatrico. Ora che per fortuna sono state definite le modalità per l'accesso ai fondi, è fondamentale **intervenire tempestivamente una volta che si sia realizzato il crimine domestico ai danni degli orfani**, in realtà purtroppo allo stato mancano strutture adeguate e personale qualificato a fronte del fatto che **tutti i bambini, orfani speciali, manifestano disturbi da stress post traumatico** e che sarebbe necessaria un'assistenza psicologica, psichiatrica e neurologica con attivazione **immediata e continuativa**. Il servizio sanitario nazionale è allo stato invece carente, spesso i bambini vengono affidati a dipendenti di cooperative che hanno i servizi in appalto o a giovani neolaureati o tirocinanti impiegati a tempo determinato, con i quali questi orfani non hanno neanche il tempo di instaurare un rapporto di fiducia, non esistono protocolli né linee guida, ogni bambino ha una storia a sé e spesso se non abbia la possibilità di rivolgersi a professionisti privatamente, non può così accedere a una terapia medica adeguata ed efficace. Niente e nessuno potrà mai colmare il vuoto che ciascun orfano di femminicidio porta con sé, ma dal 2020, quantomeno, si spera possa trovare un minimo sollievo o ristoro, grazie a borse di studio, al rimborso delle spese mediche, alla possibilità di formazione e all'inserimento nel mondo del lavoro.

**Il Decreto 21 maggio 2020, n. 71.** Misure e risorse per gli orfani di femminicidio sono state introdotte innanzitutto con la legge di bilancio per il 2018, gli stanziamenti sono stati, quindi, incrementati con la legge ad hoc a tutela degli orfani per crimini domestici la numero 4 dell'11 gennaio 2018 e poi con la legge di bilancio per il 2019. Con quella norma per la prima volta il parlamento si impegnava a farsi carico dei problemi quotidiani degli orfani della violenza domestica, prevedendo aiuti per l'assistenza medica e psicologica con le disposizioni *“In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Ancora aiuti per «orientamento,*

***formazione e sostegno» a scuola e nell'inserimento al lavoro. Infine la legge Codice Rosso del 19 luglio 2019 ha previsto un ulteriore aumento, estendendo l'ambito di applicazione anche alle famiglie affidatarie”.***

In assenza dei decreti attuativi necessari, però, queste norme erano rimaste essenzialmente contenitori senza effettivo contenuto, questa situazione cambia del tutto grazie al **Decreto 21 maggio 2020 n. 71**, recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° Luglio 2020 e che è entrato in vigore lo scorso 16 Luglio 2020.

Il Decreto si compone **in tutto di 30 articoli suddivisi in sei Capi e propriamente:** (I) capo disposizioni generali; (II) capo sostegno al diritto allo studio; (III) capo iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa; (IV) capo spese mediche ed assistenziali; (V) in favore delle famiglie affidatarie e l'ultimo capo dedicato alle disposizioni finali.

Ad espresso soddisfacimento delle finalità relative al **Diritto allo Studio (Artt. 3-7)** il Decreto destina le somme come di seguito indicate: a) anno 2017 euro 2.000.000; b) anno 2018 euro 4.000.000; c) anno 2019 euro 5.960.256; d) anno 2020 euro 3.500.000; e) anno 2021 euro 2.000.000; f) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.

Le suddette somme sono ripartite nella misura di due terzi per i benefici relativi a borse di studio e un terzo per l'erogazione dei benefici di gratuità o semigratuita' della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni, a tal fine stipulate dal Commissario.

Alle **iniziative di orientamento e formazione (Artt. 8-14)**, invece, sono destinate le risorse di seguito indicate, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome: a) anno 2020 euro 2.000.000; b) a decorrere dall'anno 2021 euro 1.000.000.

La ripartizione delle menzionate risorse tra Regioni e Province Autonome sarà deliberata annualmente dal Comitato sulla base delle domande presentate dagli interessati alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano.

**Inoltre, a decorrere dal primo gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani di femminicidio è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 % dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi, a valere sul Fondo secondo la seguente quantificazione:** a) anno 2020 euro 500.000; b) anno 2021 euro 1.000.000; c) a decorrere dall'anno 2022 euro 1.500.000.

Per le **spese mediche (Artt. 15-17)** sono assegnate risorse pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, queste ultime risorse si evidenziano assolutamente insufficienti tenuto conto che tutti gli orfani di femminicidio necessitano di adeguato supporto quantomeno psicologico.

L'art. 26 del Decreto, poi, statuisce **che i benefici di cui ai suddetti Capi sono anche cumulabili fra di loro.**

**Le domande di accesso al Fondo** sono presentate alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di residenza dell'orfano, che le trasmette al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di stampo mafioso e dei reati intenzionali violenti. L'istanza è sottoscritta, in caso di soggetti minorenni, dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non dichiarato decaduto ai sensi dell'articolo 330 del codice civile ovvero dal tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile ovvero da enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'articolo 354 del codice civile.

**Le misure di sostegno e di aiuto economico alle famiglie affidatarie (artt. 18-23)** sono corrisposte alle seguenti condizioni: a) che la famiglia sia riconosciuta affidataria ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 che disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; b) che l'orfano non abbia compiuto la maggiore età alla data del 1° gennaio 2020.

#### **La domanda di sostegno ed aiuto economico.**

La domanda è presentata dalle famiglie interessate di cui agli articoli 19 e 20 del Decreto, da uno dei componenti o a mezzo di procuratore speciale, alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo di residenza delle famiglie affidatarie, per l'inoltro al Commissario e le risorse sono attribuite alle famiglie istanti, nella misura di euro 300 mensili per ogni minore affidato. Questi benefici, però, cessano al raggiungimento della maggiore età del beneficiario.

#### **Conclusioni.**

Quello degli orfani di femminicidio è un fenomeno complesso del quale purtroppo ancora si sconosce la sua effettiva e reale dimensione. L'estremo ritardo nel riconoscere il fenomeno è il riflesso di una Società ancora condizionata da logiche patriarcali, in Italia fino al 1981 esisteva ancora il cosiddetto *delitto d'onore*, che dava una notevole attenuante all'omicida. Ancora oggi questo pensiero si ritrova purtroppo nel *linguaggio giornalistico* e nel senso comune, quando si parla di *raptus di gelosia*, che immediatamente alleggerisce la colpa di chi ha commesso il femminicidio, che avrebbe agito quindi non per premeditazione ma perché in preda alla gelosia e alla passione.

Raramente invece il femminicidio è frutto di un gesto estemporaneo, quasi sempre è stato preceduto da violenze subite e spesso neanche denunciate alle forze dell'ordine. Gli interventi sul codice penale, tra cui la procedura del Codice rosso entrata in vigore il 9 agosto 2019 o la legge del 2018 in favore degli orfani di femminicidio e in ultimo il decreto attuativo 71/20, sono strumenti importanti per tutelare le vittime di violenza domestica e che evidenziano realtà che per troppo tempo non sono state affatto attenzionate. Le leggi e i necessari decreti attuativi sono importanti ma comunque non sono sufficienti, servono infatti nella realtà strutture adeguate che sappiano realizzare una adeguata ed efficiente tutela, servono professionisti formati in ogni ambito interessato, servono reti di supporto, risorse e tanta competenza e dedizione.

Serve, soprattutto, una cultura del rispetto, che si ponga come obiettivo irrinunciabile di eliminare la violenza, la discriminazione e la sopraffazione in qualsiasi contesto sociale, a partire dalla famiglia e dalla scuola. Il Decreto 20 Maggio 2020, n. 71, oggetto della presente pubblicazione, rappresenta solo un adempimento da parte dello Stato del proprio dovere di contrastare tale fenomeno sul piano culturale, normativo e giudiziario, adottando, come prevede l'articolo 19 della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e adolescenza del 1989, **“ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza”**, evitando, così, che questi bambini e ragazzi siano orfani più volte, non solo per la perdita di entrambi i genitori ma anche perché, in seguito, non adeguatamente aiutati e supportati dalle istituzioni allo scopo preposte.

*Avvocata Giuliana Barberi*